

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Sez. Terza Quater – Ricorso RGN: 7258/2023

PER: PROXIMED SRL (CF-PI. 02172420420) in persona dell'Amministratore e Legale Rapp.te p.t. Sig. Marco Micucci (CF MCCMRC69E11A271P), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Riccardo Galassi (C.F. GLSRCR61L08A271Y) e dall'Avv. Michelino Occhionero (C.F. CCHMHL70S08L505T) entrambi del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata ad Ancona in Corso Stamira n 49 presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Galassi; i sopra indicati difensori indicano per ogni notificazione e comunicazione relativa al presente procedimento i seguenti recapiti:

- Avv. Riccardo Galassi:

PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

FAX: 071-2077000

- Avv. Michelino Occhionero

PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

FAX: 071-53021

CONTRO

- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore (C.F: 80242250589 - PEC: gab@postacert.sanita.it);

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80415740580 – PEC: mef@pec.mef.gov.it);

Avv. *Michelino Occhionero*
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. *Riccardo Galassi*
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80188230587 – PEC: usg@mailbox.governo.it);

- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** in persona del legale rappresentante (PEC: statoregioni@mailbox.governo.it);

- la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** in persona del legale rappresentante pro tempore (PEC: conferenza@pec.regioni.it);

- **Regione Marche** in persona del legale rappresentante (C.F.: 80008630420 – PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it);

Il presente ricorso si notifica anche all'Avvocatura Generale dello Stato quale difensore ex lege di amministrazioni centrali (C.F.: 80224030587 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI

- di **BTC s.r.l.** in persona del legale rappresentante (P.I. 02489471207 – PEC: amministrazione@pec.btc-med.it);

- di tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi nonché di tutti i soggetti controinteressati da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento, soggetti indicati nell'Ordinanza Presidenziale che ha disposto la notifica per pubblici proclami.

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

NEL RICORSO PROPOSTO

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei

dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;

- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022

NONCHE’

- quanto alla Regione Marche, del Decreto nr. 52 del 14/12/2022 nonché di tutti gli atti e provvedimenti regionali ivi indicati anche in approvazione delle certificazioni rese dagli enti del Servizio Sanitario Regionale;

nonché di ogni atto e/o provvedimento antecedente ovvero successivo adottato dagli enti statali nonché dalla regione sopra indicata comunque preordinato ovvero successivo alla determinazione dell’importo da richiedere alla ricorrente.

PREMESSA

- 1) Con atto notificato in data 12.01.2023 l’odierna ricorrente proponeva ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso gli atti meglio indicati in epigrafe.
- 2) A seguito di formale opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/71, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero della Salute e delle altre Amministrazioni opponenti, proponeva atto di opposizione ex art. 10, D.P.R. n.

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

1199/1971, con atto notificato in data 13.03.2023, richiedeva la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, dinanzi al T.A.R. del Lazio;

3) In data 30.03.2023 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34, convertito nella Legge 26 maggio 2023 n. 56 il quale all'art. 8 n. 3 così disponeva: “ *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.*

Al successivo art. 9, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, è stato aggiunto il comma 1-bis, dal seguente tenore: “*1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti*

del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.”

4) Con il successivo Decreto Legge del 10 maggio 2023 n 51, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023 n. 87, il termine di cui all'art. 8 comma 3 Legge 56/2023 è stato ulteriormente prorogato, prevedendo, all'art. 3 bis comma 2, quanto segue: *All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023".*

6) In estrema sintesi, lo “sconto” del 52%, previsto ex lege, rappresenta una sorta di transazione che impone la rinuncia tombale al ricorso introduttivo, con conseguente cessazione della materia del contendere in palese spregio del diritto di difesa della ricorrente, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Costituzionale.

Inoltre, la scontistica prevista dalla norma in parola, applicandosi unicamente a coloro i quali manifestino l'intenzione di rinunciare al ricorso incardinato, rappresenta una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali non intendono o, come nel caso della ricorrente, non possono, per quanto si dirà infra, aderire alla transazione, violando, altresì, il dettato dell'art. 3 della Costituzione.

SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX

ART. 56 C.P.A.

La richiesta misura cautelare è sorretta, per quanto afferente al *fumus boni iuris*, da tutti gli elementi in fatto ed in diritto esposti nel ricorso introduttivo che, in questa sede, si richiamano integralmente.

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

Sotto il profilo del *periculum in mora* ed all'esigenza di ottenere in via estrema urgenza, un provvedimento monocratico di sospensione degli atti impugnati, si rappresenta che il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato fissato dalla Legge 3 luglio 2023 n. 87, definitivamente al **31 luglio 2023** e, pertanto, solo in tale momento sorge in capo alla ricorrente l'interesse concreto ed attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

L'ingiusto ed irreparabile pregiudizio che la ricorrente, essendo una piccola impresa, subirebbe nelle more del giudizio per l'effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano della Regione attiene all'esorbitante cifra richiesta, pari ad € **702.547,26**, da pagarsi nel detto termine, pena l'applicabilità dell'invocato meccanismo della compensazione, con conseguente mancato pagamento delle forniture in corso.

Le proroghe legislative, di fatto, non hanno consentito alla ricorrente di poter accantonare riserve tali da poter far fronte ad una simile richiesta di pagamento, specie se in un'unica soluzione, considerando che la somma richiesta è pari a circa trenta volte l'utile di esercizio dell'azienda (Cfr. doc 4, allegato ricorso introduttivo).

Lo stesso dicasi nel caso di adesione alla scontistica che, come detto, comporterebbe un pagamento pari al 48% della somma inizialmente richiesta, sempre in un'unica soluzione ed entro il termine del 31 luglio 2023, per € 337.222,70, al lordo dell'IVA.

Sul punto è necessario precisare che, ad oggi, la Regione Marche non ha comunicato l'ammontare della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla Legge 56/2023, quindi, scorporando l'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

Intatti, l'art. 9 della predetta Legge prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili.

Ne discende che, anche con riferimento alla quota di ripiano scontata, l'odierna ricorrente non è in grado di poter adempiere al pagamento complessivo per mancanza di liquidità,

Ciò incide evidentemente sulla continuità aziendale, in considerazione del fatto che, da un giorno all'altro, la società si troverebbe a subire un prelievo forzoso, fino ad oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile, come detto, nel suo concreto ammontare.

La ricorrente si troverebbe, a seguito del predetto prelievo, nella condizione di non poter pagare né i dipendenti, né i propri fornitori e tantomeno far fronte agli adempimenti fiscali ordinari, con conseguente immediata messa in liquidazione della società.

Aggiungasi, non da ultimo che, la ricorrente si vedrebbe costretta ad interrompere le forniture al SSN, con ricadute significative sulla reperibilità di dispositivi medici spesso salva-vita o comunque rilevanti per il diritto alla salute dei cittadini.

Le circostanze su richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, che, per istanze analoghe, ha già dato ampia prova di sensibilità nell'accoglimento delle richieste misure cautelari e, pertanto, si confida nell'accoglimento anche della presente.

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito:

- in via cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 c.p.a. concedere con Decreto Presidenziale la richiesta misura cautelare che sia più idonea alla tutela della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, quale ad esempio la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

- sempre in via cautelare, previa fissazione della prima Udienza in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, confermare la predetta cautela ovvero concederla nella denegata ipotesi di mancata adozione di Decreto Presidenziale;

- in via preliminare disporre la sospensione del giudizio - previa concessione della richiesta cautela - a seguito di dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come sopra proposta e conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 comma 1, Cost., in relazione all'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per le ragioni esposte in atti;

- sempre previa concessione della richiesta cautela, disporre la disapplicazione della normativa nazionale ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio, disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti esposti nel ricorso introduttivo;

Avv. Michelino Occhionero
Viale della Vittoria nr. 7 – 60123 Ancona
Tel.: 071-54025 – Fax: 071-53021
PEC: avv.micheleocchionero@pec.it

Avv. Riccardo Galassi
C.so Stamira n 49 – 60122 Ancona
Tel.: 071-202821 – Fax: 071-2077000
PEC: r.galassi@pec.studiolegalegalassi.it

- nel merito, accogliere il ricorso introduttivo annullando in tutto ovvero in parte i provvedimenti impugnati;

- in via istruttoria, si insiste per quanto già richiesto nel ricorso introduttivo.

Con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari.

Il presente atto, trattandosi di istanza cautelare in corso di causa, non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Il presente atto di richiesta di misura cautelare con Decreto Presidenziale viene notificato a mezzo PEC ai resistenti indicati in ricorso nonché a mezzo pubblici proclami ai controinteressati come prescritto con l'Ordinanza Presidenziale che dispone tale modalità di notifica anche per gli atti successivi al ricorso principale.

Avv. Michelino Occhionero

Avv. Riccardo Galassi